

Comune di Radicondoli
Provincia di Siena

**VARIANTE SEMPLIFICATA CONTESTUALE
AL PIANO STRUTTURALE E
AL REGOLAMENTO URBANISTICO
(AI SENSI DELL'ART.30 DELLA L.R. 65/2014)**

Studio Tecnico di Progettazione
Architettonica e Strutturale
Dott. Ing. Cesare Gazzei
Progettista

Pian Jr. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto

Dott. Emiliano Bravi
*Sindaco e
Responsabile Ufficio Tecnico*

**CONTRODEDUZIONI
ALL'OSSERVAZIONE PRESENTATA**

Luglio 2018



**VARIANTE SEMPLIFICATA CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL
REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi dell'art. 30 della L. R. n. 65/2014**

**CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE PRESENTATA
ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014**

PREMESSO che con la Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 15/06/2018 con la quale viene adottata la "VARIANTE SEMPLIFICATA CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL PIANO OPERATIVO (EX R.U.) CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'", finalizzata all'adeguamento normativo dell'UTOE PG3 di Sesta ed alla conseguente procedura di esproprio su una porzione della medesima UTOE, in recepimento della richiesta effettuata dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche (Co.Svi.G s.c.r.l.) che si configura come 'autorità proponente' nell'ambito di tale procedura.

CONSIDERATO che sono state eseguite le operazioni di informazione e di pubblicazione per le consultazioni e per le osservazioni di cui all'art. 32 della L.R. n.65/2014 mediante:

- Deposito del Provvedimento di Adozione e di tutta la documentazione tecnica relativa alla Variante, presso l'Ufficio Tecnico Comunale con contestuale inserimento dei medesimi documenti nel sito internet del Comune di Radicondoli, in libera consultazione;
- Comunicazione e trasmissione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Siena della Delibera di Adozione, con nota pec pr.2649 del 18.06.18;
- Avviso del provvedimento di Adozione pubblicato sul BURT dal 27/06/2018 (rif. Bollettino n. 26 del 27/06/2018), all'Albo on-line del Comune (Pubblicazione n°435 del 18/06/2018) e nel sito Internet del Comune;

CONSIDERATO che alla data odierna, è pervenuta all'Amministrazione Comunale, in merito alla procedura dell'art. 32 della L.R. 65/2014, una sola Osservazione da parte di soggetti privati, specificatamente indicata di seguito:

- Titolari dell'osservazione – Sigg.ri Grifoni Isabella, Grifoni Francesca e Grifoni Massimiliano;
- Data di presentazione - 21 giugno 2018;
- Estremi della classificazione Comunale – protocollo n.2709 del 22.06.18;

si contro deduce quanto di seguito riportato.

ESAME DELL'OSSERVAZIONE E CONSIDERAZIONI DEDOTTE

Si rileva innanzi tutto che la suddetta osservazione, presentata dai Sig.ri Grifoni, fa espresso rinvio al ricorso dagli stessi promosso dinanzi al T.A.R. Toscana avverso l'Avviso Pubblico di avvio del procedimento notificato da questa Amministrazione Comunale in merito alla procedura espropriativa correlata alla Variante Urbanistica oggetto della presente procedura.

Tale osservazione viene pertanto proposta in una data antecedente a quella (del 27/06/2018) a partire dalla quale sarebbe stato possibile effettuare osservazioni in merito alla procedura di approvazione della Variante medesima.

Tuttavia, poiché viene esplicitamente dichiarato da parte dei proponenti l'osservazione che le argomentazioni contenute nel ricorso dagli stessi notificato al T.A.R. Toscana “... *devono essere considerate anche quali osservazioni al procedimento ai sensi di legge per le conseguenti determinazioni comunali ...*”, si ritiene che l'osservazione sia comunque ammissibile all'esame.

Dalla lettura dell'osservazione – ovvero dai motivi del ricorso sopra detto – va premesso che si rileva una sostanziale irrilevanza dei contenuti per quanto riguarda il profilo urbanistico della presente procedura.

In ogni caso, quanto alla prima osservazione-primmo motivo di ricorso, con la quale si contesta il ricorso alla procedura di esproprio sostenendo che la P.A. dovrebbe previamente ricorrere ad atti negoziali, anche ex art. 11 della Legge n. 241/1990, che nella specie avrebbero potuto trovare applicazione, si rileva che:

- la procedura è stata disposta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 nonché all'articolo 70 della L.R.T. n. 77 del 24 dicembre 2013, con il quale è stato previsto che “*Al fine di prevedere nuovi interventi strategici per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca l'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, è dichiarata di interesse pubblico strategico per lo sviluppo economico del territorio regionale*”;
- il ricorso alla procedura in oggetto, come documentato da Co.Svi.G. S.c.r.l., quale soggetto promotore/beneficiario dell'espropriazione, nella istanza dallo stesso depositata in data 12 marzo 2018, si è reso necessario attesa l'impossibilità di addivenire ad eventuali atti negoziali con la parte privata, anche in considerazione del decesso della Sig.ra Brigida Bonsante, erede universale del Dott. Piergiorgio Grifoni, avvenuto in data 26 novembre 2017; ad oggi, peraltro, il Tribunale di Genova, a seguito della morte della suddetta erede universale e considerato che “*...non si conoscono chiamati alla successione che siano nel possesso di beni ereditari e che si versa quindi nella ipotesi prevista dall'art. 528 c.c.*”, ha dichiarato, con Decreto n. 1936/2018 del 16 marzo 2018, giacente l'eredità relitta,

comprensiva anche dell'area distinta alle N.C.T. del Comune di Radicondoli al Foglio n. 56, particella n. 97 (già particelle n. 76, 91, 93, 95 e 97) oggetto della presente procedura.

Con la seconda osservazione-motivo di ricorso, si afferma l'illegittimità della procedura per violazione del D.P.R. n. 327/2001 e della Legge n. 241/1990 in quanto volta alla espropriazione di un'area dove già sussiste l'impianto realizzato da Enel ed acquisito da Co.Svi.g. ed in riferimento al quale non sarebbe prevista la realizzazione di nessuna ulteriore opera. In proposito si rileva che:

- ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, in particolare degli articoli 1, comma 2, e 13, comma 8, è consentito l'esproprio di opere già realizzate da utilizzarsi a fini pubblici e nell'interesse della collettività;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale dichiarazione di pubblica utilità del terreno in oggetto è dunque conforme alle disposizioni indicate in quanto relativo ad un impianto di rilevante interesse pubblico strategico come dichiarato dalla Regione Toscana con L.R. n. 77/2013;
- Co.Svi.G. S.c.r.l. ha inoltre attuato e sta attuando interventi di ristrutturazione, sviluppo e valorizzazione dell'Area Sperimentale di Sesta come da progetti approvati dalla Regione Toscana con Delibere G.R.T. n. 998 del 25 novembre 2013 e n. 919 del 27 ottobre 2014, e Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze n. 5485 del 10 novembre 2014; ciò che corrisponde pienamente alla previsione normativa la quale consente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio allorché debba essere utilizzata per finalità pubbliche, con interventi di adeguamento, un'opera già realizzata.”

DECISIONE ASSUNTA IN MERITO ALL'OSSERVAZIONE

Sulla base di quanto suddetto e rilevando inoltre che l'osservazione presentata non costituisce comunque motivo di variazione degli elaborati tecnici di variante già adottati, si ritiene l'osservazione medesima irrilevante e non pertinente sotto il profilo urbanistico rispetto alla presente procedura e si propone di lasciare invariati gli elaborati tecnici inerenti la variante semplificata contestuale al P.S. ed al R.U., finalizzata all'adeguamento normativo dell'UTOE PG3 di Sesta, rispetto a quelli proposti nella fase di adozione. Tali elaborati vengono pertanto riproposti integralmente anche per la fase di approvazione.

Siena, 20/07/2018.

Dott. Ing. Cesare Gazzei